

## COMUNE DI CAPRILE

### TITOLO 01

#### PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

##### CAPO 01

##### LO STATUTO

##### ART. 01 - LO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO E' L' ATTO FONDAMENTALE CHE GARANTISCE E REGOLA L' AUTONOMIA NORMATIVA ED ORGANIZZATIVA DEL COMUNE, NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE.

02. LO STATUTO, LIBERAMENTE FORMATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON IL CONCORSO DELLE RAPPRESENTANZE DELLA SOCIETA' CIVILE ORGANIZZATA NELLA COMUNITA', COSTITUISCE LA FONTE NORMATIVA CHE ATTUANDO I PRINCIPI COSTITUZIONALI E LEGISLATIVI DELL' AUTONOMIA LOCALE, DETERMINA L' ORDINAMENTO GENERALE DEL COMUNE E NE INDIRIZZA E REGOLA I PROCEDIMENTI E GLI ATTI SECONDO IL PRINCIPIO DELLA LEGALITA'.

03. LE FUNZIONI DEGLI ORGANI ELETTIVI E DELLA ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA COMUNALE SONO ESERCITATE IN CONFORMITA' AI PRINCIPI, ALLE FINALITA' ED ALLE NORME STABILITE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI DELLA LEGGE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE ADEGUERA' I CONTENUTI DELLO STATUTO AL PROCESSO DI EVOLUZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE ASSICURANDO COSTANTE COERENZA FRA LA NORMATIVA STATUTARIA E LE CONDIZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CIVILI DELLE COMUNITA' RAPPRESENTATE.

05. LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI SARA' ASSICURATA NELLE FORME PREVISTE DAL SUCCESSIVO TITOLO.

##### ART. 02 - I REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;

B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L' INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUNO CONSIGLIERE ED AI CITTADINI.

##### CAPO 02

##### IL COMUNE

##### ART. 03 - IL COMUNE

01. IL COMUNE E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DEL PRESENTE STATUTO (

ARTT. 128 COSTITUZIONE ). ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI ( ARTT. 02 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 142/90 ).

02. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI MEDIANTE GLI ORGANI, SECONDO LE

## ATTRIBUZIONI DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

### ART. 04 - FUNZIONI

01. LE FUNZIONI, DI CUI IL COMUNE HA LA TITOLARITA', SONO INDIVIDUATE DALLA LEGGE PER SETTORI ORGANICI; ESSE ATTENGONO:

A) ALLA RAPPRESENTANZA, ALLA CURA E ALLA CRESCITA SOCIALE, CIVILE E CULTURALE DELLA COMUNITA' OPERANTE NEL TERRITORIO COMUNALE;  
B) ALLA CURA E ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' ECONOMICO-PRODUTTIVE, INSEDIATIVE E ABITATIVE CHE SU DI ESSO SI SVOLGONO.

02. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, IL COMUNE:

A) IMPRONTA LA SUA AZIONE AL METODO DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE, INCENTIVANDO LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE SINGOLA ED ASSOCIATA, FAVORENDO FORME DI COOPERAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, ATTUANDO LA PIU' AMPIA DECONCENTRAZIONE DEI SERVIZI;

B) COOPERA CON GLI ALTRI ENTI LOCALI E CON LA REGIONE SECONDO QUANTO STABILITO CON LEGGE REGIONALE;

C) CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI COMPETENZA, ALLA LORO ATTUAZIONE;

D) PARTECIPA ALLA FORMAZIONE DEI PIANI E PROGRAMMI REGIONALI E DEGLI ALTRI ENTI LOCALI, SECONDO LA NORMATIVA REGIONALE;

C) SI CONFORMA AI CRITERI E ALLA PROCEDURE, STABILITI CON LEGGE REGIONALE, NELLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEGLI ATTI E DEGLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.

### ART. 05 - FUNZIONI PROPRIE E FUNZIONI DELEGATE

01. OLTRE ALLE FUNZIONI LA CUI TITOLARITA' E' ATTRIBUITA AL COMUNE, LA LEGGE DELLA REPUBBLICA O REGIONALE PUO' DEMANDARE AL COMUNE L'ESERCIZIO DI FUNZIONI LA CUI TITOLARITA' RESTA IMPUTATA A SOGGETTI DIVERSI.

02. NEL CASO IN CUI NON SI DISPONGA CON LO STESSO PROVVEDIMENTO DI DELEGA, L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE, IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL DELEGANTE, E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO COMUNALE, COMUNQUE, PER L'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE, IL DELEGANTE DEVE PROVVEDERE AL FUNZIONAMENTO DELLE STESSE.

03. I COSTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA DELEGA NON POSSONO GRAVARE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE PARZIALMENTE O TOTALMENTE, SUL BILANCIO COMUNALE.

04. NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE ASSEGNATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI ED IN COLLABORAZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA E CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI, ATTIVA TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SOSTEGNO ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE

UMANE E MATERIALI PRESENTI NEL TERRITORIO MONTANO FAVORENDO OGNI INIZIATIVA CONCERTATA CON LA COMUNITA' MONTANA.

ART. 06 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE E' COSTITUITO DAI TERRENI CIRCOSCRITTI ALLE MAPPE CATASTALI FOGLIO NN.

01. 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 CONFINANTI A NORD COL COMUNE DI SCOPELLO E CON IL COMUNE DI GUARDABOSONE A SUD COL COMUNE DI PRAY, AD EST COL COMUNE D AILOCHE E COL COMUNE DI COGGIOLA, AD OVEST COL COMUNE DI SCOPELLO, CREVACUORE TRIVERO COGGIOLA, PRAY.

02. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DALLE COMUNITA' DELLE POPOLAZIONI E DAI TERRITORI DELLE FRAZIONI DI NOVEIS ALTO, NOVEIS BASSO, PIOLIO, CASE RIPE, UCCELLI, PERSICA, RIALE, CHIESA, CENTRO.

03. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LEGGE DELLA REGIONE, A CONDIZIONE CHE LA POPOLAZIONE INTERESSATA SIA SENTITA ED ESPRIMA LA PROPRIA VOLONTA' MEDIANTE REFERENDUM.

04. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE E' UBICATO NELLA FRAZIONE CHIESA, PIAZZA COMUNALE.

05. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

ART. 07 - SEGNI DISTINTIVI

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA LE CUI CARATTERISTICHE SONO STABILITE CON APPOSITA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA AUTORIZZATA.

02. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI.

03. IL COMUNE E' DOTATO DI PROPRIA PERSONALITA' GIURIDICA, PUO' PROPORRE AZIONI E PUO' STARE IN GIUDIZIO PER LA DIFESA DI PROPRI DIRITTI.

ART. 08 - ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE ALL' "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI AI CUI AL PRIMO COMMA, AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

## TITOLO 02

### GLI ORGANI ELETTIVI

#### CAPO 01

##### ORDINAMENTO

##### ART. 09 - NORME GENERALI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

A) IL CONSIGLIO E' ORGANO D'INDIRIZZO E DI CONTROLLO

POLITICO-AMMINISTRATIVO.

B) LA GIUNTA E' ORGANO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

C) IL SINDACO E' L'ORGANO MONOCRATICO - EGLI E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE. E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, UFFICIALE SANITARIO.

#### CAPO 02

##### IL CONSIGLIO COMUNALE

##### ART. 10 - RUOLO E COMPETENZE GENERALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESSENDO L'ORGANO DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

02. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO CHE ESPRIME ED ESERCITA LA RAPPRESENTANZA DIRETTA DELLA COMUNITA' DALLA QUALE E' ELETTO - QUINDI SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI INDIVIDUARE ED INTERPRETARE GLI INTERESSI GENERALI DELLA COMUNITA' E DI STABILIRE, IN RELAZIONE AD ESSI, GLI INDIRIZZI CHE GUIDANO E COORDINANO LE ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE OPERATIVA, ESERCITANDO SULLE STESSE IL CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO PER ASSICURARE CHE L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE CONSEGUA GLI OBIETTIVI STABILITI CON GLI ATTI FONDAMENTALI E NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA FINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO LIMITANDOSI DOPO L'INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

##### ART. 11 - FUNZIONI DI INDIRIZZO

##### POLITICO-AMMINISTRATIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DEFINISCE ED ESPRIME I PROPRI INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI, SECONDO I PRINCIPI AFFERMATI DAL PRESENTE STATUTO, STABILENDO LA PROGRAMMAZIONE GENERALE DELL'ENTE ED ADOTTANDO GLI ATTI FONDAMENTALI CHE NE GUIDANO OPERATIVAMENTE L'ATTIVITA', CON PARTICOLARE RIGUARDO:

A) AGLI ATTI CHE DETERMINANO IL QUADRO ISTITUZIONALE COMUNALE, COMPREDENTE I REGOLAMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI E DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, GLI ORGANISMI COSTITUTIVI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI, LE FORME ASSOCIATIVE EDI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI;

B) AGLI ATTI CHE COSTITUISCONO L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO COMUNALE, QUALI I REGOLAMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, LA DISCIPLINA DEI TRIBUTI E

DELLA TARIFFE;

C) AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED ECONOMICA GENERALE ED A QUELLI DI PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA;

C) GLI INDIRIZZI RIVOLTI ALLE AZIENDE SPECIALI ED AGLI ENTI DIPENDENTI SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, CON GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA E FINANZIARIA ANNUALE E PLURIENNALE DEFINISCE PER CIASCUN PROGRAMMA, INTERVENTO E PROGETTO, I RISULTATI CHE COSTITUISCONO GLI OBIETTIVI DELLA GESTIONE DELL'ENTE E DETERMINA I TEMPI PER IL LORO CONSEGUIMENTO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' STABILIRE, CON GLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI, I CRITERI GUIDA PER LA LORO CONCRETA ATTUAZIONE ED ADATTARE RISOLUZIONI PER PROMUOVERE, INDIRIZZARE, SOLLECITARE L'ATTIVITA' EGLI ALTRI ORGANI ELETTIVI E L'OPERATO DELL'ORGANIZZAZIONE, PER L'ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO APPROVATO CON L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA MUNICIPALE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESPRIMERE DIRETTIVE PER L'ADOZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE DI PROVVEDIMENTI DEI QUALI IL REVISORE DEI CONTI ABBAIA SEGNALATO LA NECESSITA' PER ESIGENZE DI CARATTERE FINANZIARIO E PATRIMONIALE, CONCERNENTI L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE ECONOMICA DELLA ATTIVITA' COMUNALI.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ADOTTARE RISOLUZIONI, MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO PER ESPRIMERE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA PLURALITA' DI OPINIONE LA SENSIBILITA' E GLI ORIENTAMENTI NELLO STESSO PRESENTI SUI TEMI ED AVVENIMENTI DI CARATTERE POLITICO, SOCIALE, ECONOMICO, CULTURALE ED INTERPRETARE, CON TALI ATTI, LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AGLI EVENTI CHE INTERESSANO LA COMUNITA' NAZIONALE.

#### ART. 12 - FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI, PER LE ATTIVITA':

A) DEGLI ORGANI E DALL'ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE;

B) DELLE ISTITUZIONI, AZIENDE SPECIALI, GESTIONI CONVENZIONATE E COORDINATE CONSORZI SOCIETA' CHE HANNO PER FINE L'ESERCIZIO DI SERVIZI PUBBLICI E LA REALIZZAZIONE DI OPERE PROGETTI INTERVENTI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE OD ALLE QUALI LO STESSO PARTECIPA CON ALTRI SOGGETTI.

02. NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI CUI SUL B) DEL PRECEDENTE COMMA L'ATTIVITA' DI CONTROLLO E' ESERCITATA NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE E DAGLI ORDINAMENTI DI CIASCUNO DI ESSI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE VERIFICA, CON LE MODALITA' CHE SARANNO

STABILITE DAL REGOLAMENTO, LA COERENZA DELL'ATTIVITA' DEI SOGGETTI ED ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRIMO COMMA CON GLI INDIRIZZI GENERALI DALLO STESSO ESPRESSE E CON GLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI, PER ACCERTARE CHE L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITA' PERSEGUA I PRINCIPI AFFERMATI DALLO STATUTO E LA PROGRAMMAZIONE GENERALE ADOTTATA.

04. IL REVISORE O IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ADEMPIE ALLE FUNZIONI ALLO STESSO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO ED INDIRIZZO, SECONDO LE MODALITA' APPRESSO INDICATE:

A) SEGNALANDO AL CONSIGLIO COMUNALE, IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, I CONTENUTI DELLO STESSO RITENUTI

MERITEVOLI DI PARTICOLARE ESAME;

B) SEGNALANDO ASPETTI E SITUAZIONI DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA CORRENTE CAPACI DI INCIDERE NEGATIVAMENTE SUL RISULTATO

DELL'ESERCIZIO;

C) SOTTOPONENDO LE PROPRIE VALUTAZIONI SUI RISULTATI DEL CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE E FORMULANDO IN BASE AD ESSI EVENTUALI PROPOSTE;

D) PARTECIPANDO (COLLEGIALMENTE), CON FUNZIONI DI RELAZIONE E CONSULTE, ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO. LA VIGILANZA SULLA GESTIONE DELLE AZIENDE SPECIALI E DEGLI ALTRI ENTI E ORGANISMI DI CUI AL PUNTO B) DEL COMMA 01 E' ESERCITATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, A MEZZO DEL SINDACO E CON LA COLLABORAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE, SECONDO LE NORME STABILITE DAI LORO ORDINAMENTI E DAL REGOLAMENTO COMUNALE.

#### ART. 13 - GLI ATTI FONDAMENTALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE HA COMPETENZA ESCLUSIVA PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI STABILITI DAL SECONDO COMMA DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ATTRAVERSO I QUALI ESERCITA LE FUNZIONI FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' E DETERMINA GLI INDIRIZZI DELLA POLITICA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.

02. SONO, INOLTRE, DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE GLI ATTI E I PROVVEDIMENTI ALLO STESSO ATTRIBUITI SIA DA ALTRE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE SUDDETTA SIA EMANATE CON LEGGI AD ESSA SUCCESSIVE, NONCHE' QUELLI RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI COMUNALE ED ALLA LORO SURROGAZIONE.

#### ART. 14 - PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO NEO ELETTO, ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI,

CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSE POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISSENTE.

03. PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE SI APPLICANO LE NORME PREVISTE DALL' ARTT. 17 DEL PRESENTE STATUTO. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SORI SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

#### ART. 15 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO. IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO GLI ADEMPIMENTI DI CUI SOPRA SONO ASSOLTI DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE. AI FINI DELLA CONVOCAZIONE, SONO ORDINARIE LE SEDUTE CONVOCATE DAL 01 GENNAIO AL 15 LUGLIO E DAL 01 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE E COMUNQUE QUELLA NELLA QUALE VENGONO ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PREVISTE DALL' ARTT. 32/2 LETTERA B DELLA LEGGE 142/90 .

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:

- A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;
- B) PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE, CHE FISSA, ALTRESI', IL GIORNO DELLA SEDUTA;
- C) SU RICHIESTA DI ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

04. NEI CASI DI CUI ALLE LETTERE B) E C) L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO 20 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA. TRASCORSO IL PREDETTO TERMINE SENZA CHE LA RIUNIONE ABBA LUOGO, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE CONVOCATO, CON IL CONSUETO PREAVVISO E CON GLI STESSI OGGETTI, DAL SINDACO AI SENSI DELL' ARTT. 31/7 COMMA LEGGE 142/90 .

05. IN CASO D'URGENZA IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AVER LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO 24 ORE, PURCHE' L'URGENZA SIA DETERMINATA DA MOTIVI RILEVANTI ED INDILAZIONABILE E SIA ASSICURATA LA TEMPESTIVA CONOSCENZA DA PARTE DEI CONSIGLIERI DEGLI ATTI RELATIVI AGLI ESPONENTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO. IN CASO DI CONVOCAZIONE D'URGENZA OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

06. OGNI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE S'INTENDE APPROVATA QUANDO HA OTTENUTO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI. FANNO ECCEZIONE LE DELIBERAZIONI PER LE QUALI LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO PRESCRIVONO ESPRESSAMENTE, PER L'APPROVAZIONE, MAGGIORANZE SPECIALI DI VOTANTI.

07. LE VOTAZIONI SONO EFFETTUATE, DI NORMA, CON VOTO PALESE. LE VOTAZIONI CON VOTO SEGRETO SONO LIMITATE AI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, NEL QUALE SONO STABILITE LE MODALITA' PER TUTTE LE VOTAZIONI.

08. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI NEI QUALI, SECONDO IL REGOLAMENTO, ESSE DEVONO ESSERE SEGRETE.

09. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE.

#### ART. 16 - AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA AI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA QUALORA SI TRATTI DI SESSIONE ORDINARIA;

B) ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA DI TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE;

C) ALMENO 24 ORE PRIMA NEI CASI D'URGENZA.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE PER DIRAMARE LE CONTROVERSIE CIRCA LA COMPATIBILITA' DEI TERMINI A QUO E AD QUEM.

#### ART. 17 - VALIDITA' DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO 04 CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E NEI TERMINI PRECEDENTEMENTE INDICATI E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

A) I CONSIGLIERI TENUTI OBBLIGATORIAMENTE AD ASTENERSI;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;

C) GLI ASSESSORI SCELTI TRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESSI INTERVENGONO ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE, MA NON HANNO DIRITTO DI VOTO.

#### ART. 18 - MODALITA' DI VOTAZIONE

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

A) COLORO CHE SI ASTENGO

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE

C) LE SCHEDE BIANCHE E QUELLE NULLE.

02. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE CON VOTAZIONE SEPARATA E PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AI SENSI DEL COMMA 03 DELL' ARTT. 47 DELLA LEGGE

142/90 , IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI.

ART. 19 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE  
DEL CONSIGLIO

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.
02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.
03. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.
04. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 20 - NOMINA DEI RAPPRESENTANTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANI DI ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL' AMBITO DEL COMUNE, OVVERO DA ESSI DIPENDENTI E CONTROLLATI.
02. NEI CASI IN CUI E' PREVISTO CHE DI UN ORGANO, COLLEGIO O COMMISSIONE DEVE FAR PARTE UN CONSIGLIERE COMUNALE, QUESTI E' SEMPRE NOMINATO E DESIGNATO DAL CONSIGLIO COMUNALE. SI APPLICA AI NOMINATI, QUANTO DISPONE L' ARTT. 05 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154
03. LE CANDIDATURE DI PERSONE ESTRANEE AL CONSIGLIO COMUNALE, PROPOSTE PER LE NOMINE DI CUI AL PRIMO COMMA, SONO PRESENTATE AL SINDACO DAI GRUPPI CONSILIARI O DAGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, NEI CASI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. II SINDACO VERIFICA LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI COMPATIBILITA' ED IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CORRETTEZZA, COMPETENZA ED ESPERIENZA RITENUTI NECESSARI PER LA NOMINA PROPOSTA.
04. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLE NOMINE DI CUI AI PRECEDENTI COMMA IN SEDUTA PUBBLICA E CON VOTAZIONE A SCHEDA SEGRETA, OSSERVANDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO QUANDO SIA PREVISTA LA PRESENZA DELLA MINORANZA NELLE RAPPRESENTANZE DA ELEGGERE.
05. QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO 45 GIORNI DALL' ELEZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO O, COMUNQUE , ENTRO 60 GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE DELLA PROPOSTA ALL' ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DELL' ULTIMO DEI TERMINI SUDDETTI, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI PROVVEDE ALLE NOMINE CON SUO ATTO, COMUNICATO AL CONSIGLIO COMUNALE ALLA PRIMA ADUNANZA.

ART. 21 - PREROGATIVE E COMPITI  
DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL' ATTO DELLA LORO PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE LA RELATIVA DELIBERAZIONE.
02. I CONSIGLIERI RAPPRESENTANO LA COMUNITA' ED ESERCITANO LE LORO

FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO, CON PIENA LIBERTA' DI OPINIONE E DI VOTO. SONO RESPONSABILI DEI VOTI CHE ESPRIMONO SUI PROVVEDIMENTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE. SONO ESENTI DA RESPONSABILITA' I CONSIGLIERI CHE NON HANNO PRESO PARTE ALLA VOTAZIONE, ASTENENDOSI, OD ABBIAMO ESPRESSO VOTO CONTRARIO AD UNA PROPOSTA, ED ABBIAMO ESPRESSAMENTE RICHIESTO CHE LA LORO POSIZIONE SIA REGISTRATA A VERBALE.

03. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE, CON LA PROCEDURA STABILITA DAL REGOLAMENTO HA DIRITTO DI:

- A) ESERCITARE L'INIZIATIVA PER TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI SOTTOPOSTI ALLA COMPETENZA DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- B) PRESENTARE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE INTERROGAZIONI, MOZIONI E PROPOSTE DI RISOLUZIONI.

04. OGNI CONSIGLIERE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, HA DIRITTO DI OTTENERE:

- A) DAGLI UFFICI DEL COMUNE TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO;
- B) DAL SEGRETARIO COMUNALE COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI CHE RISULTANO NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO IN ESENZIONE DI SPESA.

05. IL CONSIGLIERE HA L'OBBLIGO DI OSSERVARE IL SEGRETO SULLE NOTIZIE ED ATTI RICEVUTI NEI CASI SPECIFICAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE.

06. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE DAI CONSIGLIERI AL SINDACO PER SCRITTO; SONO COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLA QUALE SONO COMUNICATE. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA LORO ACCETTAZIONE.

07. IL CONSIGLIERE CHE PER MOTIVI PERSONALI, DI PARENTELA, PROFESSIONALI O DI ALTRA NATURA ABBA INTERESSE AD UNA DELIBERAZIONE DEVE ASSENTARSI DALL'ADUNANZA PER LA DURATA DEL DIBATTITO E DELLA VOTAZIONE SULLA STESSA RICHIEDENDO CHE SIA FATTO CONSTARE A VERBALE. IL REGOLAMENTO DEFINISCE I CASI NEI QUALI PUO' CONSIDERARSI SUSSISTENTE IL CONFLITTO DI INTERESSI.

08. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI LORO ATTRIBUITI, FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.

09. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, SONO DICHIARATI DECADUTI. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

10. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' COLUI CHE NELLA ELEZIONE A TALE CARICA HA CONSEGUITO LA CIFRA ELETTORALE PIU' ALTA, COSTITUITA DALLA SOMMA DEI VOTI DI LISTA E DEI VOTI DI PREFERENZA. IL CONSIGLIERE ANZIANO ESERCITA LE FUNZIONI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO. NELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA TALI FUNZIONI IL CONSIGLIERE CHE, FRA I PRESENTI RISULTA "ANZIANO" SECONDO I REQUISITI SOPRA PRECISATI.

ART. 22 - I GRUPPI CONSILIARI E  
LA CONFERENZA DEI CAPOGRUPPO

01. CONSIGLIERI ELETTI NELLA MEDESIMA LISTA FORMANO UN GRUPPO CONSILIARE. NEL CASO IN CUI IN UNA LISTA SIA STATO ELETTO UN SOLO CONSIGLIERE, A QUESTI SONO RICONOSCIUTI LA RAPPRESENTANZA E LE PREROGATIVE SPETTANTI AD UN GRUPPO CONSILIARE.

02. CIASCUN GRUPPO COMUNICA AL SINDACO IL NOME DEL CAPOGRUPPO ENTRO IL GIORNO PRECEDENTE LA PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO. IN MANCANZA DI TALE COMUNICAZIONE VIENE CONSIDERATO CAPOGRUPPO IL CONSIGLIERE PIU' "ANZIANO" DEL GRUPPO, SECONDO IL PRESENTE STATUTO.

03. IL SINDACO NELL' ASSICURARE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL MODO MIGLIORE PUO' CONVOCARE LA CONFERENZA DEI CAPOGRUPPO LA QUALE RIVESTE FUNZIONI DI ORGANO CONSULTIVO DEL SINDACO.

04. IL REGOLAMENTO DEFINISCE LE COMPETENZE DELLA CONFERENZA DEI CAPOGRUPPO, LE NORME PER IL SUO FUNZIONAMENTO ED I RAPPORTI CON IL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E LA GIUNTA MUNICIPALE.

#### ART. 23 - COMMISSIONI CONSILIARI

01. PER IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IL CONSIGLIO PUO' AVVALERSI DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE.

02. LE COMMISSIONI, DISTINTE IN: PERMANENTI E TEMPORANEE, SARANNO DISCIPLINATE NEI POTERI, NELLA ORGANIZZAZIONE E NELLE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

03. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

#### ART. 24 - INIZIATIVA DELLE PROPOSTE

01. L' INIZIATIVA DELLE PROPOSTE DI ATTI E PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SPETTA AL SINDACO ED A TUTTI I CONSIGLIERI.

02. LE MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE, L' ISTRUTTORIA E LA TRATTAZIONE DELLE PROPOSTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

#### CAPO 03

##### LA GIUNTA MUNICIPALE

#### ART. 25 - COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA MUNICIPALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA CONVOCA E LA PRESIEDE E DA N. QUATTRO ASSESSORI, CON LUI ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CHE CONTIENE LE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE CHE ESSA SI PROPONE DI SEGUIRE NELL' ESERCIZIO DEL SUO MANDATO.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL SUO SENO.

03. IN DEROGA A QUANTO STABILITO NEL PRECEDENTE PRIMO COMMA, N. 01 COMPONENTE DELLA GIUNTA PUO' ESSERE ELETTO TRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E

DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, NONCHE' DI RICONOSCIUTE DOTI DI PROFESSIONALITA' ED ESPERIENZA AMMINISTRATIVA.

ART. 26 - ELEZIONE

01. IL SINDACO E LA GIUNTA MUNICIPALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA, DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O SONO STATE PRESENTATE LE DIMISSIONI. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE PERVENIRE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA RIUNIONE.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO 60 GG. DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O SONO STATE PRESENTARE LE DIMISSIONI. ENTRO IL TERMINE PREDETTO DEVONO ESSERE TENUTE OVE NECESSARIE, LE TRE RIUNIONI PREVISTE DALLA LEGGE, FRA LE QUALI INTERCORRE UN PERIODO MINIMO DI ALMENO 05 GIORNI.

04. L'ELEZIONE VIENE EFFETTUATA CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONTENENTE LE LINEE POLITICO AMMINISTRATIVE E LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORI. IL DOCUMENTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, E' DEPOSITATO ENTRO IL 05 GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELL'ADUNANZA, PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE AFFINCHE' TUTTI I CONSIGLIERI POSSANO PRENDERNE PREVENTIVA VISIONE. LE ADUNANZE PREVISTE DAL PRESENTE ARTICOLO SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

05. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA', RELATIVE ALLE RIUNIONI SUDDETTE, CHE NON SONO DISCIPLINATE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 27 - RUOLI E COMPETENZE GENERALI

01. LA GIUNTA MUNICIPALE E' L'ORGANO CHE COMPIE TUTTI GLI ATTI D'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO ALLA COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI.

02. LA GIUNTA MUNICIPALE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON GLI ATTI FONDAMENTALI DALLO STESSO APPROVATI E COORDINA LA PROPRIA ATTIVITA' CON GLI ORIENTAMENTI DI POLITICA AMMINISTRATIVA AI QUALI SI ISPIRA L'AZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LA GIUNTA MUNICIPALE ESERCITA ATTIVITA' D'INIZIATIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, SOTTOPONENDO ALLO STESSO PROPOSTE, FORMALMENTE REDATTE ED ISTRUITE, PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI CHE APPARTENGONO ALLA SUA COMPETENZA. LA GIUNTA MUNICIPALE PERSEGUE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE D'AMMINISTRAZIONE ED ATTRAVERSO L'INIZIATIVA PROPOSITIVA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE LA REALIZZAZIONE NEL PROGRAMMA PROPOSTO NEL DOCUMENTO IN BASE AL QUALE E' STATA COSTITUITA.

**ART. 28 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI**

01. LA GIUNTA MUNICIPALE ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA SUA COMPETENZA DALLA LEGGE E DALLO STATUTO IN FORMA COLLEGIALE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. PER LA VALIDITA' DELLE SUE ADUNANZE E' NECESSARIA LA PRESENZA DELLA META' DEI SUOI COMPONENTI, ARROTONDATA ALL'UNITA' SUPERIORE.

02. LA GIUNTA MUNICIPALE E' CONVOCATA DAL SINDACO CHE FISSA LA DATA DELLA RIUNIONE E L'ORDINE DEL GIORNO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE. E' PRESIDUTA DAL SINDACO O IN SUA ASSENZA DAL VICE SINDACO. NEL CASO DI ASSENZA DI ENTRAMBI LA PRESIDENZA E' ASSUNTA DALL'ASSESSORE ANZIANO.

03. GLI ASSESSORI CONCORRONO CON LE LORO PROPOSTE ED IL LORO VOTO ALL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' COLLEGIALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE. ESERCITANO, PER DELEGA DEL SINDACO, LE FUNZIONI DI SOVRINTENDENZA AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ED ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI, NONCHE' AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, NELL'AMBITO DELLE AREE E DEI SETTORI DI ATTIVITA' SPECIFICAMENTE DEFINITI NELLA DELEGA PREDETTA. LA DELEGA ATTRIBUISCE AL DELEGATO LA RESPONSABILITA' CONNESSA ALLE FUNZIONI CON LA STESSA CONFERITE E PUO' ESSERE REVOCATA DAL SINDACO IN QUALSIASI MOMENTO.

04. IL REGOLAMENTO DEFINISCE LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE DELEGHE ED I RAPPORTI CHE DALLE STESSE CONSEGUONO FRA IL DELEGATO ED IL SINDACO, LA GIUNTA MUNICIPALE ED I DIPENDENTI.

05. LE DELEGHE CONFERITE AGLI ASSESSORI SONO COMUNICATE DAL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA AL LORO CONFERIMENTO. LE MODIFICHE O LA REVOCA DELLE DELEGHE VIENE COMUNICATA AL CONSIGLIO COMUNALE DAL SINDACO NELLO STESSO TERMINE.

06. ASSUME LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO, NELLE CIRCOSTANZE E PER GLI EFFETTI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO INTERNO, L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA' FRA QUELLI NOMINATI ALL'ATTO DELL'ELEZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE INCARICATA.

**ART. 29 - DECADENZA DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

01. LA GIUNTA MUNICIPALE DECADE NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI PIU' DI META' DEI SUOI COMPONENTI.

02. NEL CASO DI PRESENTAZIONE DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA MUNICIPALE, IL SINDACO CONVOCA ENTRO 10 GIORNI L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA QUALE LA STESSA VIENE DISCUSSA. LA STESSA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. IL SINDACO E LA GIUNTA MUNICIPALE CESSANO DALLA CARICA OVE IL CONSIGLIO COMUNALE, CON VOTAZIONE ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE E CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, APPROVI LA MOZIONE DI SFIDUCIA.

04. LA MOZIONE DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI UN NUOVO SINDACO; DI UNA NUOVA GIUNTA MUNICIPALE E NUOVE LINEE POLITICO AMMINISTRATIVE PROPOSTE.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

ART. 30 - DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA  
DI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI O LA CESSAZIONE DALL'UFFICIO DI ASSESSORI PER ALTRA CAUSA, SONO ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO E COMUNICATE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA. IL CONSIGLIO COMUNALE NE PRENDE ATTO E, NELLA STESSA SEDUTA, PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE SU PROPOSTA VINCOLANTE DEL SINDACO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI ED A SCRUTINIO PALESE.

02. IL SINDACO PUO' PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE LA REVOCA DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE, MOTIVANDOLA E DESIGNANDO IL NOMINATIVO DEL SOSTITUTO. LA REVOCA E LA SURROGAZIONE SONO ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA. LE VOTAZIONI SULLE PROPOSTE DEL SINDACO SONO EFFETTUATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI ED A SCRUTINIO PALESE.

ART. 31 - NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

01. LE ADUNANZE DELLA GIUNTA MUNICIPALE NON SONO PUBBLICHE. ALLE STESSE PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE.

02. IL SINDACO PUO' DISPORRE CHE ALLE ADUNANZE DELLA GIUNTA MUNICIPALE, NEL CORSO DELL'ESAME DI PARTICOLARI ARGOMENTI, SIANO PRESENTI, CON FUNZIONI CONSULTIVE FUNZIONARI DEL COMUNE.

03. PUO' ESSERE INVITATO ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE, PER ESSERE CONSULTATO SU PARTICOLARI ARGOMENTI EFFERENTI LE SUE FUNZIONI IL REVISORE DEL CONTO.

04. LE NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA MUNICIPALE SONO STABILITE, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE ED AL PRESENTE STATUTO, DAL REGOLAMENTO INTERNO.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 32 - RUOLO E FUNZIONI

01. IL SINDACO, NELLE FUNZIONI DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAPPRESENTA LA COMUNITA' E PROMUOVE DA PARTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE LE INIZIATIVE E GLI INTERVENTI PIU' IDONEI PER REALIZZARE IL PROGRESSO ED IL BENESSERE DEI CITTADINI CHE LA COMPONGONO.

02. CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA MUNICIPALE, FISSANDONE L'ORDINE DEI GIORNO. QUALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' L'INTERPRETE UFFICIALE DEGLI INDIRIZZI DELLO STESSO ESPRESSI E NE DIRIGE I LAVORI SECONDO IL REGOLAMENTO. TUTELA LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTISCE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DELLE LORO FUNZIONI. CONVOCATE PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

03. QUALE PRESIDENTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE NE ESPRIME L'UNITA' D'INDIRIZZO POLITICO ED AMMINISTRATIVO, PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI STABILITI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

04. SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ED

ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI, CON IL CONCORSO DEGLI ASSESSORI E CON LA COLLABORAZIONE PRESTATATA, SECONDO LE SUE DIRETTIVE, DAL SEGRETARIO COMUNALE. QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO SOVRINTENDE AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ATTRIBUITI AL COMUNE, SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE DELLA REPUBBLICA.

05. IL SINDACO E' GARANTE DEL RISPETTO DELLA LEGGE, DELL'ATTUAZIONE DELLO STATUTO, DELL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI.

06. IL DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DALLA SPALLA DESTRA.

PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA, DI OSSERVARE FEDELMENTE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO, DI ADEMPIERE AI DOVERI DEL MIO UFFICIO NELL'INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE E PER IL PUBBLICO BENE".

07. IL SINDACO PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO NON ESSENDO PRESENTE NELLA PIANTA ORGANICA DEL COMUNE ALCUNA FIGURA DIRIGENZIALE.

#### ART. 33 - RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO

01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE NEGLI ORGANI DEI CONSORZI AI QUALI LO STESSO PARTECIPA E PUO' DELEGARE UN ASSESSORE AD ESERCITARE TALI FUNZIONI.

02. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE NELLA PROMOZIONE, CONCLUSIONE ED ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, SECONDO LE MODALITA' PER GLI STESSI PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO.

03. COMPETE AL SINDACO, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, DISPONENDO NELLE RELATIVE ORDINANZE I PROVVEDIMENTI PIU' IDONEI AL FINE DI ARMONIZZARE L'EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

#### ART. 34 - IL VICE SINDACO

01. IL SINDACO DELEGA UN ASSESSORE, DA LUI PRESCELTO, A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO, IN TUTTE LE FUNZIONI A LUI ATTRIBUITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. ALL'ASSESSORE PREDETTO VIENE ATTRIBUITA LA QUALIFICA DI VICE SINDACO. NEL CASO DI CONTEMPORANEA ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO, O DI VACANZA DELLA CARICA DI SINDACO, NE ESERCITA TEMPORANEAMENTE TUTTE LE FUNZIONI L'ASSESSORE ANZIANO.

#### ART. 35 - POTERI DI ORDINANZA

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, HA IL POTERE DI EMETTERE ORDINANZE PER DISPORRE L'OSSERVANZA, DA PARTE DEI CITTADINI, DI NORME DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI O PER PRESCRIVERE

ADEMPIMENTI O COMPORTAMENTI RESI NECESSARI DALL'INTERESSE GENERALE O DAL VERIFICARSI DI PARTICOLARI CONDIZIONI.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI EMANANDO ORDINANZE IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIAANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

ASSUME IN QUESTI CASI I POTERI ED ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. GLI ATTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEBONO ESSERE MOTIVATI E SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO CON L'OSSERVANZA DELLE NORME CHE REGOLANO I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

04. IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO, COLUI CHE LO SOSTITUISCE ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

05. LE FORME DI PUBBLICITA' DEGLI ATTI SUDETTI E QUELLE AI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DEI DIRETTI INTERESSATI SONO STABILITE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

#### ART. 36 - RAPPRESENTANTI PRESSO

LA COMUNITA' MONTANA

01. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL PROPRIO SENSO, CON VOTAZIONE PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, SU PROPOSTA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

02. TRA I DESIGNATI DEVE ESSERE PRESENTE LA MINORANZA.

03. IN CASO DI INADEMPIENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE LE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI VERRANNO EFFETTUATE DAL SINDACO, AI SENSI DI LEGGE SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI.

#### TITOLO 03

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 37 - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE

01. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE ESPRIME IL CONCORSO DIRETTO DELLA COMUNITA' ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA DEGLI ORGANI ELETTIVI E REALIZZA LA PIU' ELEVATA DEMOCRATIZZAZIONE DEL RAPPORTO FRA GLI ORGANI PREDETTI ED I CITTADINI.

02. ASSICURA AI CITTADINI, ATTRAVERSO LE FORME PREVISTE DAI SUCCESSIVI ARTICOLI E DAL REGOLAMENTO, LE CONDIZIONI PER INTERVENIRE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI ELETTIVI, CONTRIBUENDO CON LE LORO PROPOSTE ALLA FASE DI IMPOSTAZIONE DELLE DECISIONI CHE ESSI DOVRANNO ASSUMERE SUI TEMI DI INTERESSE GENERALE RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA O SU TEMI SPECIFICI AVENTI INTERESSE RILEVANTE PER LA COMUNITA'.

ART. 38 - LA PARTECIPAZIONE  
DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE, ATTRAVERSO LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DAGLI STESSI COSTITUITE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO AFFERMATO DALL' ARTT. 38 DELLA COSTITUZIONE, E' REALIZZATA E VALORIZZATA DAGLI ORGANI ELETTIVI COMUNALI NELLE FORME PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

02. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE LORO LIBERE ASSOCIAZIONI ASSUME RILEVANZA IN RELAZIONE ALLA LORO EFFETTIVA RAPPRESENTATIVITA' DI INTERESSI GENERALI O DIFFUSI ED ALLA LORO ORGANIZZAZIONE CHE DEVE PRESENTARE UNA ADEGUATA CONSISTENZA PER POTER COSTITUIRE UN PUNTO DI RIFERIMENTO E DI RAPPORTI CONTINUATIVI CON IL COMUNE.

03. LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE COMPREDONO LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI DIPENDENTI, AUTONOMI E PENSIONATI, DEGLI ESERCENTI DI ARTI ED ATTIVITA' ARTIGIANALI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI PROFESSIONALI ED AGRICOLE; LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO; LE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE DEI PORTATORI DI HANDICAPS, LE ASSOCIAZIONI PER LA PRATICA DELLO SPORT, DEL TEMPO LIBERO, DELLA TUTELA DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE. LE ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DELLA SCUOLA, DELLA CULTURA, PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO; LE ASSOCIAZIONI DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI, ED OGNI ALTRA LIBERA FORMA ASSOCIATIVA O COMITATO CHE ABBA LE CARATTERISTICHE INDICATE AL PRECEDENTE COMMA.

04. LA GIUNTA MUNICIPALE E' PREPOSTA AD ORGANIZZARE I RAPPORTI FRA GLI ORGANI DEL COMUNE E LE ASSOCIAZIONI DEI CITTADINI. ESSA PROVVEDE ALLA REGISTRAZIONE IN APOSITI ALBI DELLE ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI CHE NE HANNO RICHIESTA, DOCUMENTANDO IL POSSESSO DEI REQUISITI STABILITI DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO. IN UNO DEGLI ALBI SONO REGISTRATE LE ASSOCIAZIONI CHE HANNO PREVALENTI FINALITA' RELATIVE ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, SOCIALI E DEL LAVORO. NELL'ALTRO ALBO SONO REGISTRATE LE ASSOCIAZIONI CHE HANNO PREVALENTI FINALITA' RELATIVE ALLA CULTURA, ALL'ISTRUZIONE, ALLO SPORT ED ALLA QUALITA' DELLA VITA.

ART. 39 - LA PARTECIPAZIONE  
DEI SINGOLI CITTADINI

01. LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE PRESENTATE DA UNO O PIU' CITTADINI, DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI GENERALI DELLA COLLETTIVITA', SONO SOTTOPOSTE DAL SINDACO AL COMPETENTE ORGANO COLLEGIALE CHE DEVE ADOTTARE, SULLE STESSE, MOTIVATA DECISIONE LA QUALE DEVE ESSERE NOTIFICATA A TUTTI I PRESENTATORI DELLA PROPOSTA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA STESSA.

02. LA GIUNTA MUNICIPALE INVITA I PRESENTATORI DELL'ISTANZA, OD UNA LORO DELEGAZIONE, AD ASSISTERE ALLA RIUNIONE NELLA QUALE VIENE EFFETTUATO L'ESAME PRELIMINARE DELLE LORO PROPOSTE ED A FORNIRE CHIARIMENTI E PRECISAZIONI.

## CAPO 02

### LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

#### ART. 40 - LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PER PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, PUO' DELIBERARE LA CONSULTAZIONE PREVENTIVA DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, INDIVIDUABILI ATTRAVERSO LE RISULTANZE DEGLI UFFICI COMUNALI, DI ALBI PUBBLICI O DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, SU PROPOSTE CHE RIVESTONO PER GLI STESSI DIRETTO E RILEVANTE INTERESSE.

02. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA SIA MEDIANTE L'INDIZIONE DI ASSEMBLEE DEI CITTADINI INTERESSATI, NELLE QUALI GLI STESSI ESPRIMONO, NELLE FORME PIU' IDONEE, LE LORO OPINIONI O PROPOSTE, SIA CON L'INVIO A CIASCUNO DEGLI INTERESSATI DI QUESTIONARI, NEI QUALI VIENE RICHiesto CON SEMPLICITA' E CHIAREZZA L'ESPRESSIONE DI OPINIONI, PARERI E PROPOSTE, DA RESTITUIRE CON LE MODALITA' ED ENTRO IL TERMINE NELLO STESSO INDICATO.

03. LA SEGRETERIA COMUNALE DISPONE LO SCRUTINIO DELLE RISPOSTE PERVENUTE E RIASSUME I RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE CHE TRASMETTE AL SINDACO, IL QUALE LI COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE, ED ALLA GIUNTA, PER LE VALUTAZIONI CONSEGUENTI, E PROVVEDE A DARNE INFORMAZIONE, CON PUBBLICI AVVISI, AI CITTADINI.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE ULTERIORI MODALITA' E TERMINI RELATIVI ALLE CONSULTAZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

#### ART. 41 - REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO E' UN ISTITUTO PREVISTO DALLA LEGGE ED ORDINATO DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO, CON IL QUALE TUTTI GLI ELETTORI DEL COMUNE SONO CHIAMATI A PRONUNCIARSI IN MERITO A PROGRAMMI, PIANI, PROGETTI, INTERVENTI ED OGNI ALTRO ARGOMENTO - ESCLUSI QUELLI DI CUI AL SUCCESSIVO QUARTO COMMA - RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL COMUNE, ESPRIMENDO SUL TEMA O SUI TEMI PROPOSTI IL PROPRIO ASSENSO O DISSENSO AFFINCHE' GLI ORGANI AI QUALI COMPETE DECIDERE ASSUMANO LE PROPRIE DETERMINAZIONI, CONSAPEVOLI DELL'ORIENTAMENTO PREVALENTE DELLA COMUNITA'.

02. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO INDETTI PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE FISSA IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI. LA DELIBERAZIONE DEVE ESSERE ADOTTATA CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. IL SINDACO, DIVENUTA ESECUTIVA LA DELIBERAZIONE, DA' CORSO ALLE PROCEDURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO INOLTRE INDETTI SU RICHIESTA PRESENTATA, CON FIRME AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE, DA ALMENO 1/3 DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE DEL COMUNE ALLA DATA DEL 01 GENNAIO DELL'ANNO NEL QUALE VIENE PRESENTATA LA RICHIESTA. LA RICHIESTA DEVE CONTENERE IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI E VIENE PRESENTATA AL SINDACO CHE, DOPO LA VERIFICA DA PARTE DELLA SEGRETERIA COMUNALE DELLA REGOLARITA' DELLA STESSA, DA EFFETTUARSI ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO, PROPONE AL CONSIGLIO IL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE IL REFERENDUM. QUALORA DALLA VERIFICA

EFFETTUATA RISULTI CHE IL REFERENDUM E' IMPROPONIBILE, IL SINDACO SOTTOPONE LA RICHIESTA ED IL RAPPORTO DELLA SEGRETERIA COMUNALE AL CONSIGLIO, CHE DECIDE DEFINITIVAMENTE AL RIGUARDO, CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AI COMUNE.

04. NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI REFERENDUM CONSULTIVO LE SEGUENTI MATERIE:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO DEL COMUNE;
- B) DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE; PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE E RELATIVE VARIAZIONI;
- C) PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, PIANI PER LA LORO ATTUAZIONE E RELATIVE VARIAZIONI;
- D) TRIBUTI LOCALI, TARIFFE DEI SERVIZI ED ALTRE IMPOSIZIONI;
- E) DESIGNAZIONE E NOMINE DI RAPPRESENTANTI.

05. I REFERENDUM SONO INDETTI DAL SINDACO, SI TENGONO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE O DI COMPIIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA DELL'AMMISSIBILITA' E SI SVOLGONO CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

06. L'ESITO DEL REFERENDUM E' PROCLAMATO E RESO NOTO DAL SINDACO CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE PIU' IDONEI AFFINCHE' TUTTA LA CITTADINANZA NE VENGA A CONOSCENZA.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM, DELIBERA GLI ATTI D'INDIRIZZO PER LA ATTUAZIONE DELL'ESITO DELLA CONSULTAZIONE.

08. LE CONSULTAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO ED I REFERENDUM CONSULTIVI DEVONO AVERE PER OGGETTO MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE E NON POSSONO AVER LUOGO CONTEMPORANEAMENTE CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

### CAPO 03

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 42 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI  
E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E' ASSICURATA DALLE NORME STABILITE DALLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 , DA QUELLE APPLICATIVE PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DA QUELLE OPERATIVE DISPOSTE DAL REGOLAMENTO.

02. LA AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA IL DOVERE DI CONCLUDERE, NEI TERMINI DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA, MEDIANTE L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, OGNI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE CONSEGUE OBBLIGATORIAMENTE AD UNA ISTANZA O CHE DEBBA ESSERE INIZIATO D'UFFICIO.

03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DETERMINA, PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, IL TERMINE ENTRO CUI ESSO DEVE CONCLUDERSI, QUANDO NON SIA DISPOSTO DIRETTAMENTE DALLE LEGGI O DAI REGOLAMENTI. I TERMINI VENGONO PROVVISORIAMENTE REGOLATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEFINITIVAMENTE STABILITI CON IL REGOLAMENTO ENTRO TRE MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO. I

TERMINI SONO STABILITI VALUTANDO I TEMPI STRETTAMENTE NECESSARI PER L'ISTRUTTORIA E L'EMANAZIONE DI CIASCUN PROVVEDIMENTO, IN RELAZIONE ALLA CONSISTENZA E POTENZIALITA' DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA PREPOSTA AI RELATIVI ADEMPIMENTI. LE DETERMINAZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA SONO RESE PUBBLICHE DAL SINDACO CON I MEZZI PIU' IDONEI PER ASSICURARNE LA CONOSCENZA DA PARTE DELLA POPOLAZIONE.

#### ART. 43 - RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

01. TUTTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI EMESSI DAL COMUNE ESCLUSI GLI ATTI NORMATIVI E QUELLI A CARATTERE GENERALE, DEVONO ESSERE MOTIVATI CON LA INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELLA AMMINISTRAZIONE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA.

02. LA GIUNTA COMUNALE DETERMINA DEFINITIVAMENTE, ENTRO UN MESE DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, IN BASE ALLE PROPOSTE DEL SEGRETARIO COMUNALE, L'UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENTE RESPONSABILE DI CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, RELATIVO AD ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA COMUNALE.

03. CON LO STESSO ATTO DELIBERATIVO VIENE PRECISATO IL RESPONSABILE DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA ED IL DIPENDENTE ALLA STESSA ADDETTO, PREPOSTO A SOSTITUIRLO IN CASO DI SUA ASSENZA OD IMPEDIMENTO. NELLO STESSO ATTO VIENE STABILITO IL SOGGETTO COMPETENTE AD EMETTERE, PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, IL PROVVEDIMENTO FINALE.

04. IL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DA ADOTTARSI ENTRO TRE MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO INTEGRA CON LE MODALITA' APPLICATIVE, LE DISPOSIZIONI STABILITE NEI PRIMI QUATTRO CAPITOLI DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 E LA GIUNTA COMUNALE PROCEDE, NEI VENTI GIORNI SUCCESSIVI, A VERIFICARE ED EVENTUALMENTE MODIFICARE LA DELIBERAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, ADEGUANDOLA A QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO.

05. IL REGOLAMENTO E GLI ATTI ATTUATIVI DELLA LEGGE RICHIAMATI NEI PRECEDENTI COMMA SONO ISPIRATI A REALIZZARE LA PIU' AGEVOLE E CONSAPEVOLE PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI PROMOTORI DI INTERESSI DIFFUSI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEBONO STABILIRE GLI ORGANI AI QUALI SPETTA DI VALUTARE LE RICHIESTE PRESENTATE DAGLI INTERESSATI PER DETERMINARE MEDIANTE ACCORDI IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE INDIVIDUANDO MODALITA', LIMITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DI TALE POTESTA'.

#### CAPO 04

##### L'AZIONE POPOLARE

#### ART. 44 - L'AZIONE SOSTITUTIVA

01. L'AZIONE POPOLARE CONFERISCE A CIASCUN ELETTORE IL POTERE DI FAR VALERE LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, NEL CASO CHE LA GIUNTA COMUNALE NON SI ATTIVI PER LA DIFESA DI UN INTERESSE LEGITTIMO DELL'ENTE.

02. LA GIUNTA COMUNALE, RICEVUTA NOTIZIA DELL'AZIONE INTRAPRESA DAL CITTADINO, E' TENUTA A VERIFICARE SE SUSSISTONO MOTIVI E CONDIZIONI PER ASSUMERE DIRETTAMENTE LA TUTELA DELL'INTERESSE DELL'ENTE, ENTRO I TERMINI DI LEGGE. A TAL FINE E' IN OGNI CASO NECESSARIO ACCERTARE CHE L'ATTORE NON ABBA UN INTERESSE DIRETTO NELLA VERTENZA, NEL QUAL CASO L'AZIONE HA CARATTERE PERSONALE E NON PUO' CONSIDERARSI POPOLARE. OVE LA GIUNTA DECIDA DI ASSUMERE DIRETTAMENTE LA TUTELA DEGLI INTERESSI GENERALI OGGETTO DELL'AZIONE POPOLARE, ADOTTATI GLI ATTI NECESSARI, NE DA' AVVISO A COLORO CHE HANNO INTRAPRESO L'AZIONE. NEL CASO NON RITENGA CHE SUSSISTANO ELEMENTI E MOTIVI PER PROMUOVERE L'AZIONE DI TUTELA DEGLI INTERESSI PREDETTI, LO FA CONSTARE A MEZZO DI PROPRIO ATTO DELIBERATIVO MOTIVATO.

#### CAPO 05

#### IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

#### ART. 45 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE.

02. IL DIRITTO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI, DELLE PROCEDURE, SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDANO E' GARANTITO DALLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

03. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA AI CITTADINI IL DIRITTO DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DELLE QUALI LA STESSA E' IN POSSESSO, RELATIVE ALL'ATTIVITA' DA ESSA SVOLTA O POSTA IN ESSERE DA ENTI, AZIENDE OD ORGANISMI CHE ESERCITANO FUNZIONI DI COMPETENZA DEL COMUNE. L'INFORMAZIONE VIENE RESA CON COMPLETEZZA ESATTEZZA E TEMPESTIVITA'.

04. LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI UFFICIALI DEL COMUNE, DELLE DELIBERAZIONI E DI OGNI ALTRO PROCEDIMENTO VIENE EFFETTUATA ALLO ALBO PRETORIO DEL COMUNE CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, IL QUALE DISPONE LE ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE IDONEE AD ASSICURARE LA PIU' AMPIA CONOSCENZA DEGLI ATTI PREDETTI, SECONDO QUANTO STABILITO DAL SUCCESSIVO COMMA.

05. PER LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE A DATI E NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE ED AI PRINCIPALI ATTI ADOTTATI DAL COMUNE LA GIUNTA ISTITUISCE SERVIZI D'INFORMAZIONE DEI CITTADINI; UTILIZZA I MEZZI DI COMUNICAZIONE PIU' IDONEI PER RENDERE CAPILLARMENTE DIFFUSA L'INFORMAZIONE.

#### ART. 46 - DIRITTO D'ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI

01. IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E' ASSICURATO CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, IN GENERALE A TUTTI I CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI ED IN PARTICOLARE A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE

RILEVANTI.

02. IL DIRITTO DI ACCESSO E' ESCLUSO PER I DOCUMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DA ADOTTARSI NEI TERMINI E CON LE MODALITA' DI CUI AL QUARTO COMMA DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 . PUO' ESSERE TEMPORANEAMENTE ESCLUSO E DIFFERITO PER EFFETTO DI UNA MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETA L'ESIBIZIONE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO, QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE IMPRESE.

03. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE RICHIESTA MOTIVATA DI ESAME EDI ESTRAZIONE DI COPIA DEGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI EFFETTUATA NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO. L'ESAME DEI DOCUMENTI E' GRATUITO.

04. IL DIRITTO DI RILASCIO DI COPIA DI ATTI AMMINISTRATIVI E' SUBORDINATO AL RIMBORSO DEL SOLO COSTO DI RIPRODUZIONE, SALVE LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI BOLLO.

05. AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE, LA GIUNTA ASSICURA L'ACCESSO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI.

06. IL RIFIUTO, IL DIFFERIMENTO E LA LIMITAZIONE DELL'ACCESSO SONO CONSENTITI SOLO NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO OD IN VIGENZA DEL DIVIETO TEMPORANEO DI CUI AL SECONDO COMMA. TRASCORSI INUTILMENTE TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA, QUESTA S'INTENDE RIFIUTATA.

07. CONTRO LE DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO ATTIVABILI LE AZIONI PREVISTE DALL' ARTT. 25 QUINTO E SESTO COMMA, DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

CAPO 06

DIFENSORE CIVICO

ART. 47 - DIFENSORE CIVICO

DELLA COMUNITA' MONTANA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' VALUTARE PREVIA INTESA CON LA COMUNITA' MONTANA, CHE IL DIFENSORE CIVICO VENGA ELETTO D'ACCORDO CON TUTTI I COMUNI DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ED ASSOLVA LE SUE FUNZIONI PER TUTTI I CITTADINI DELLA VALLE.

TITOLO 04

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

ART. 48 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

E DEI SERVIZI

01. GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI SONO ORGANIZZATI SECONDO CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' ED ASSUMONO QUALI OBIETTIVI L'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PER CONSEGUIRE I PIU' ELEVATI LIVELLI DI PRODUTTIVITA'. IL PERSONALE AGLI STESSI

PREPOSTO OPERA CON PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' AL SERVIZIO DEI CITTADINI. NELL'ATTUAZIONE DI TALI CRITERI E PRINCIPI I RESPONSABILI, COORDINATI DAL SEGRETARIO COMUNALE, ASSICURANO L'IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PROMUOVONO

LA MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI E DISPONGONO L'IMPIEGO DELLE RISORSE CON CRITERI DI RAZIONALITA' ECONOMICA.

02. L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E' COSTITUITO SECONDO UNO SCHEMA ORGANIZZATIVO FLESSIBILE, CAPACE DI CORRISPONDERE COSTANTEMENTE AI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ED AI PIANI OPERATIVI STABILITI DALLA GIUNTA. IL REGOLAMENTO FISSA I CRITERI ORGANIZZATIVI, DETERMINA L'ORGANIGRAMMA DELLE DOTAZIONI DI PERSONALE, DEFINISCE L'ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA SECONDO I CRITERI SOPRA STABILITI E PREVEDE LE MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI SETTORI, UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IN CONFORMITA' AGLI OBIETTIVI STABILITI CON GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, LA GIUNTA COMUNALE, SU PROPOSTA DEL SEGRETARIO COMUNALE, DISPONE ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE IL PIANO OCCUPAZIONALE E QUELLO DELLA MOBILITA' INTERNA, IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI ADEGUARE LE SINGOLE STRUTTURE AI PROGRAMMI ED AI PROGETTI OPERATIVI DA REALIZZARE NELL'ANNO SUCCESSIVO.

05. L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE COMUNALE E' IMPOSTATA SECONDO LE LINEE D'INDIRIZZO ESPRESSA DAGLI ORGANI COLLEGIALI E LE PROPOSTE AVANZATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, IN BASE ALLE VALUTAZIONI ACQUISITE DALL'APPOSITO UFFICIO PREPOSTO ALLA GESTIONE ORGANIZZATIVA, ALLE METODOLOGIE DI LAVORI, ALLO SVILUPPO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE ED AL PROCESSO DI COSTANTE RAZIONALIZZAZIONE COMPLESSIVA DELLE STRUTTURE. PERSEGUE IL COSTANTE AVANZAMENTO DEI RISULTATI RIFERITI ALLA QUALITA' DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI ALLA RAPIDITA' ED ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI, AL CONTENIMENTO DEI COSTI, ALL'ESTENSIONE DELL'AREA E DELL'AMBITO TEMPORALE DI FRUIZIONE DA PARTE DEI CITTADINI DELLE UTILITA' SOCIALI PRODOTTE. L'AMMINISTRAZIONE ASSICURA L'ACCRESIMENTO PROGRAMMI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO ED ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE, RIFERITI ALL'EVOLUZIONE DELLE TECNICHE DI GESTIONE E DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI E FINANZIARI.

04. IL COMUNE RICONOSCE E TUTELA LA LIBERA ORGANIZZAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI COMUNALI, PROMUOVENDO, PER LE SCELTE FONDAMENTALI CHE ATTENGONO ALL'ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELL'ENTE, CONSULTAZIONI CON I SINDACATI CHE SECONDO GLI ACCORDI VIGENTI HANNO TITOLO PER PARTECIPARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.

05. LA RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI COMUNALI E' DETERMINATA DALL'AMBITO DELLA LORO AUTONOMIA DECISIONALE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE. E' INDIVIDUATA E DEFINITA RISPETTO AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DI CIASCUN OPERATORE. SI ESTENDE AD OGNI ATTO O FATTO COMPIUTO QUANDO IL COMPORTAMENTO TENUTO DAL DIPENDENTE NELL'ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI SUPERA TALI LIMITI.

06. ALL'ATTUAZIONE DI QUANTO STABILITO DAL PRESENTE ARTT. SI PROVVEDE CON LE MODALITA' DAL REGOLAMENTO.

## CAPO 02

## IL SEGRETARIO COMUNALE

## ART. 49 - RUOLO E FUNZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, SOVRINTENDE, CON RUOLO E COMPITI DI ALTA DIREZIONE, ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DELLA DIREZIONE, DEI QUALI COORDINA

L'ATTIVITA', ASSICURANDO L'UNITARIETA' OPERATIVA DELLA ORGANIZZAZIONE COMUNALE NEL PERSEGUIMENTO DEGLI INDIRIZZI E DELLE DIRETTIVE ESPRESSE DAGLI ORGANI ELETTIVI.

02. E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORSI AL CONSIGLIO COMUNALE, ALLA GIUNTA MUNICIPALE.

PUO' CHIEDERE IL PERFEZIONAMENTO DELLA PROPOSTA DA PARTE DEL PROPONENTE. COMPLETA L'ISTRUTTORIA CON IL SUO PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

03. ASSICURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA GIUNTA MUNICIPALE E DAL SINDACO, DISPONENDO L'ESECUZIONE SOLLECITA E CONFORME DEGLI ATTI E DELLE DELIBERAZIONI DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE, ESERCITANDO TUTTI I POTERI, ANCHE SOSTITUTIVI, A TAL FINE NECESSARI.

04. PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ESPRIMENDO IL SUO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DI PROPOSTE, PROCEDURE E QUESTIONI SOLLEVATE DURANTE TALI RIUNIONI. ASSICURA, A MEZZO DI FUNZIONARI DA LUI DESIGNATI, LA REDAZIONE DEI VERBALI DELLE ADUNANZE, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO.

05. ESERCITA, OLTRE A QUELLE PREVISTE DAI PRECEDENTI COMMA, LE ALTRE FUNZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO E, IN PARTICOLARE, LE SEGUENTI:

A) ROGA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE.

B) ASSICURA, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI NECESSARI, L'APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI E SERVIZI, DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;

C) ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PER GARANTIRE IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI E DEI CITTADINI AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI E DISPONE IL RILASCIO ALLE COPIE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO;

D) SOVRINTENDE AI SERVIZI CHE ASSICURANO LA PUBBLICAZIONE E LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI ED IL LORO INOLTRO, QUANDO PREVISTO, AGLI ORGANI DI CONTROLLO;

E) HA POTERI DI CERTIFICAZIONE E DI ATTESTAZIONE PER TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE;

F) ADOTTA GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE COMPETENZE, SECONDO IL REGOLAMENTO.

06. IL SEGRETARIO COMUNALE, PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, SI AVVALE DELLA STRUTTURA, DEI SERVIZI DEL PERSONALE COMUNALE.

## TITOLO 05

## SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

## CAPO 01

## COMPETENZE DEI COMUNI

### ART. 50 - SERVIZI COMUNALI

01. IL COMUNE PROVVEDE ALL'IMPIANTO ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE HANNO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E DI ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA COMUNITA'.

02. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI INDIVIDUARE NUOVI SERVIZI PUBBLICI DA ATTIVARE, NEL TEMPO, IN RELAZIONE A NECESSITA' CHE SI PRESENTANO NELLA COMUNITA' E DI STABILIRE LE MODALITA' PER LA LORO GESTIONE; SONO DI COMPETENZA DELLO STESSO CONSIGLIO COMUNALE LE MODIFICHE ALLE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI IN ATTO GESTITI.

03. I SERVIZI LA CUI GESTIONE E RISERVATA IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

## CAPO 02

### GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

#### ART. 51 - GESTIONE IN ECONOMIA

01. IL COMUNE GESTISCE IN ECONOMIA I SERVIZI CHE PER LE LORO MODESTE DIMENSIONI O PER LE LORO CARATTERISTICHE NON RENDONO OPPORTUNA LA COSTITUZIONE DI UNA ISTITUZIONE O DI UNA AZIENDA SPECIALE.

02. CON APPOSITE NORME DI NATURA REGOLAMENTARE IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE I CRITERI PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI, FISSANDO GLI ORARI PER LA PIU' UTILE FUNZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DEI CITTADINI E LE MODALITA' PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI, PER IL CONSEGUIMENTO DI LIVELLI QUALITATIVAMENTE ELEVATI DI PRESTAZIONI, PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEGLI UTENTI E DEI COSTI SOCIALI ASSUNTI DAL COMUNE.

#### ART. 52 - LA CONCESSIONE A TERZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUANDO SUSSISTONO MOTIVAZIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE, PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE A TERZI LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA CONDIZIONI CHE DEVONO GARANTIRE L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO A LIVELLI QUALITATIVI CORRISPONDENTI ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI - UTENTI, LA RAZIONALITA' ECONOMICA DELLA GESTIONE CON I CONSEGUENTI EFFETTI SUI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE E DELL'UTENZA E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI GENERALI.

02. IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI AVVIENE, DI REGOLA, PROVVEDENDO ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE ATTRAVERSO PROCEDURE DI GARA STABILITE DAL CONSIGLIO COMUNALE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO, CON CRITERI CHE ASSICURANO LA PARTECIPAZIONE ALLA STESSA DI UNA PLURALITA' DI SOGGETTI DOTATI DI COMPROVATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E CORRETTEZZA, TALE DA GARANTIRE IL CONFERIMENTO DELLE CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI PER L'ENTE.

#### ART. 53 - RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

01. SE LA NATURA E L'OGGETTO DEL SERVIZIO PUBBLICO IN RELAZIONE ALLA DIMENSIONE SOCIO-ECONOMICA DEL MEDESIMO NE CONSIGLIANO

L'ESERCIZIO ASSOCIATO CON ALTRI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA, LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEVE ESSERE AFFIDATA ALLA MEDESIMA. IN PARTICOLARE L'AFFIDAMENTO DOVRA' RIGUARDARE I SERVIZI SOCIO-SANITARI E QUELLI TERRITORIALI DI BASE.

02. L'AFFIDAMENTO AVVIENE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI CHE DETERMINERA', IN RAPPORTO CON GLI ORGANI COMPETENTI DELLA COMUNITA' MONTANA I TEMPI, I MODI ED I COSTI DELLA GESTIONE DELEGATA.

03. IL COMUNE USUFUIRA' DELLE PRESTAZIONI TECNICHE ANCHE NEL CAMPO DELLA INFORMATIZZAZIONE, RESE DAI COMPETENTI UFFICI DELLA COMUNITA' MONTANA, FORMALIZZANDO LE RELATIVE PROCEDURE NELLE FORME INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE.

04. PER PARTICOLARI INIZIATIVE DA REALIZZARE IN ZONA MONTANA L'AMMINISTRAZIONE DARA' PRIORITA' AGLI ACCORDI CON LA COMUNITA' MONTANA, CONCERTANDO I PROPRI OBIETTIVI CON QUELLI DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLA MEDESIMA.

## TITOLO 06

### FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

#### CAPO 01

#### CONVENZIONI CONSORZI E UNIONI

##### ART. 54 - LE CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, AL FINE DI CONSEGUIRE OBIETTIVI DI RAZIONALITA' ECONOMICA ED ORGANIZZATIVA, PUO' DELIBERARE LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E/O CON LA PROVINCIA, PER SVOLGERE IN MODO ORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO SPECIFICARE I FINI, ATTRAVERSO LA PRECISAZIONE DELLE SPECIFICHE FUNZIONI E/O SERVIZI OGGETTO DELLE STESSE, LA LORO DURATA, LE FORME E LA PERIODICITA' DELLE CONSULTAZIONI FRA GLI ENTI CONTRAENTI, I RAPPORTI FINANZIARI FRA LORO INTERCORRENTI, I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. NELLA CONVENZIONE GLI ENTI CONTRAENTI POSSONO CONCORDARE CHE UNO DI ESSI ASSUME IL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO DELLA GESTIONE, DA EFFETTUARSI IN CONFORMITA' SIA A QUANTO CON LA STESSA STABILITO, SIA ALLE INTESI DERIVANTI DALLE PERIODICHE CONSULTAZIONI FRA I PARTECIPANTI.

04. LA CONVENZIONE DEVE REGOLARE I CONFERIMENTI INIZIALI DI CAPITALI E BENI DI DOTAZIONE E LE MODALITA' PER IL LORO RIPARTO FRA GLI ENTI PARTECIPANTI ALLA SUA SCADENZA.

05. LO STATO E LA REGIONE NELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, PER LA GESTIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNO SPECIFICO SERVIZIO O PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA, POSSONO PREVEDERE FORME 02 CONVENZIONE OBBLIGATORIA TRA I COMUNI E PROVINCE, PREVIA STATUZIONE DI UN DISCIPLINARE TIPO. IL SINDACO INFORMERA' TEMPESTIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE DELLE NOTIZIE RELATIVE A TALI INTENDIMENTI, PER LE VALUTAZIONI ED AZIONI CHE IL CONSIGLIO STESSO RITERRA' OPPORTUNE.

##### ART. 55 - CONSORZI

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO CON ALTRI COMUNI E, OVE INTERESSATA, CON LA PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA, APPROVANDO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI:
- A) LA CONVENZIONE CHE STABILISCE I FINI E LA DURATA DEL CONSORZIO, LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA, I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE FRA GLI ENTI CONSORZIATI;
- B) LO STATUTO DEL CONSORZIO.
02. IL CONSORZIO E' ENTE STRUMENTALE DEGLI ENTI CONSORZIATI, DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE.
03. SONO ORGANI DEL CONSORZIO:
- A) L'ASSEMBLEA, COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ASSOCIATI NELLA PERSONA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE O DI UN LORO DELEGATO, CIASCUNO CON RESPONSABILITA' E POTERI PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONCESSIONE E DALLO STATUTO. L'ASSEMBLEA ELEGGE NEL SUO SENO IL PRESIDENTE;
- B) IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PRESIDENTE SONO ELETTI DALL'ASSEMBLEA. LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, I REQUISITI E LE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA', LE MODALITA' DI ELEZIONE E DI REVOCA, SONO STABILITE DALLO STATUTO.
04. I MEMBRI DELL'ASSEMBLEA CESSANO DA TALE INCARICO CON LA CESSAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO E AGLI STESSI SUBENTRANO I NUOVI TITOLARI ELETTI A TALI CARICHE.
05. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PRESIDENTE DURANO IN CARICA CINQUE ANNI, DECORRENTI DALLA DATA DI NOMINA.
06. L'ASSEMBLEA APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO, PREVISTI DALLO STATUTO.
07. QUANDO LA PARTICOLARE RILEVANZA ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA DEI SERVIZI GESTITI LO RENDA NECESSARIO, IL CONSORZIO NOMINA, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO E DALLA CONVENZIONE, IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE DEL CONSORZIO.
08. IL CONSORZIO E' SOGGETTO ALLE NORME RELATIVE AL CONTROLLO DEGLI ATTI STABILITE DALLA LEGGE PER I COMUNI, CONSIDERANDO GLI ATTI DELL'ASSEMBLEA EQUIPARATI A QUELLI DEL CONSIGLIO COMUNALE E GLI ATTI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE A QUELLI DELLA GIUNTA.
09. ENTRO IL 12 GIUGNO 1992 SARA' PROVVEDUTO, ANCHE IN DEROGA AI LIMITI DI DURATA PREVISTI DAGLI ATTI COSTITUTIVI, ALLA REVISIONE DEI CONSORZI IN ATTO AI QUALI PARTECIPA QUESTO COMUNE, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI DI TRASFORMAZIONE O SOPPRESSIONE CONSEGUENTI A QUANTO DISPONE LA LEGGE.

#### ART. 56 - UNIONI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE OVE SUSSISTONO LE CONDIZIONI COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTI DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI GIUNGERE ALLA FUSIONE DEGLI ENTI MEDESIMI.

02. IL COMUNE PUO' PROPORRE LA TRASFORMAZIONE DELLE COMUNITA' MONTANE IN UNIONI DI COMUNI IN PREVISIONE DELLA FUSIONE DEI COMUNI COSTITUENTI TALI ENTI.

## TITOLO 07

### GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

#### CAPO 01

#### LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

##### ART. 57 - LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

01. LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE E' CORRELATA ALLE RISORSE FINANZIARIE CHE RISULTANO ACQUISIBILI PER REALIZZARLA.

GLI ATTI CON LA QUALE ESSA VIENE DEFINITA E RAPPRESENTATA SONO: IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ED IL BILANCIO PLURIENNALE. LA REDAZIONE DEGLI ATTI PREDETTI E' EFFETTUATA IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA E LA ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO REDATTI DALLA GIUNTA COMUNALE, LA QUALE ESAMINA E VALUTA PREVIAMENTE, I CRITERI PER LA LORO IMPOSTAZIONE. IN CORSO DI ELABORAZIONE E PRIMA DELLA SUA CONCLUSIONE LA

GIUNTA DEFINISCE I CONTENUTI DI MAGGIOR RILIEVO ED IN PARTICOLARE I PROGRAMMI E GLI OBIETTIVI.

03. IL BILANCIO ANNUALE E GLI ALTRI ATTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA SONO SOTTOPOSTI PREVENTIVAMENTE A CONSULTAZIONE DEGLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE CHE ESPRIMONO SU DI ESSI IL LORO PARERE CON LE MODALITA' E NEI TEMPI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

04. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, CORREDATO DAGLI ATTI PRESCRITTI DALLA LEGGE, E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL 31 OTTOBRE, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

05. IL CONSIGLIO APPROVA IL BILANCIO IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE IL BILANCIO DI PREVISIONE, CON GLI ATTI CHE LO CORREDANO, PUO' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE SOLTANTO SE SIANO PRESENTI AL MOMENTO DELLA STESSA, ALMENO QUATTRO MEMBRI AI SENSI DELL' ARTT. 127 DEL T.U.L.C.P. 04.02.15 N. 148 .

##### ART. 58 - IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

01. CONTESTUALMENTE AL PROGETTO DI BILANCIO ANNUALE LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI CHE E' RIFERITO AL PERIODO DI VIGENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE ED E' SUDDIVISO PER ANNI, CON INIZIO DA QUELLO SUCCESSIVO ALLA SUA APPROVAZIONE.

02. IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI COMPRENDE L'ELENCAZIONE SPECIFICA DI CIASCUNA OPERA OD INVESTIMENTO INCLUSO NEL PIANO, CON TUTTI GLI ELEMENTI DESCRITTIVI IDONEI PER

INDIRIZZARNE L'ATTUAZIONE.

03. IL PROGRAMMA COMPRENDE, RELATIVAMENTE ALLE SPESE DA SOSTENERE PER LE OPERE E GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER IL PRIMO ANNO, IL PIANO FINANZIARIO CHE INDIVIDUA LE RISORSE CON LE QUALI VERRA' DATA ALLO STESSO ATTUAZIONE.

04. LE PREVISIONI CONTENUTE NEL PROGRAMMA CORRISPONDONO A QUELLE ESPRESSE IN FORMA SINTETICA NEI BILANCI ANNUALE E PLURIENNALE. LE VARIAZIONI APPORTATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO AI BILANCI SONO EFFETTUATE ANCHE AL PROGRAMMA E VICEVERSA.

05. IL PROGRAMMA VIENE AGGIORNATO ANNUALMENTE IN CONFORMITA' AI BILANCI ANNUALE E PLURIENNALE APPROVATI.

06. IL PROGRAMMA E' SOGGETTO ALLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE ED APPROVAZIONE NEI TERMINI E CON LE MODALITA' DI CUI AI COMMUNI TERZO E QUARTO DEL PRECEDENTE ARTICOLO, CONTEMPORANEAMENTE AL BILANCIO ANNUALE.

## CAPO 02

### L'AUTONOMIA FINANZIARIA

#### ART. 59 - LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

01. IL COMUNE PERSEGUE, ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA POTESTA' IMPOSITIVA E CON IL CONCORSO DELLE RISORSE TRASFERITE DALLO STATO ED ATTRIBUITE DALLA REGIONE, IL CONSEGUIMENTO DI CONDIZIONI DI EFFETTIVA AUTONOMIA FINANZIARIA, ADEGUANDO I PROGRAMMI E LE ATTIVITA' ESERCITATE AI MEZZI DISPONIBILI E RICERCANDO MEDIANTE LA RAZIONALITA' DELLE SCELTE E DEI PROCEDIMENTI, L'EFFICIENTE ED EFFICACE IMPEGNO DI TALI MEZZI.

02. IL COMUNE, NELL'ATTIVARE IL CONCORSO DEI CITTADINI ALLE SPESE PUBBLICHE LOCALI, ISPIRA A CRITERI DI EQUITA' E DI GIUSTIZIA LE DETERMINAZIONI DI PROPRIE COMPETENZE RELATIVE AGLI ORDINAMENTI E TARIFFE DELLE IMPOSTE, TASSE, DIRITTI E CORRISPETTIVI DEI SERVIZI, DISTRIBUENDO IL CARICO TRIBUTARIO IN MODO DA ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DI CIASCUN CITTADINO IN PROPORZIONE ALLE SUE EFFETTIVE CAPACITA' CONTRIBUTIVE.

03. LA GIUNTA MUNICIPALE ASSICURA AGLI UFFICI TRIBUTARI DEL COMUNE LE DOTAZIONI DI PERSONALE SPECIALIZZATO E LA STRUMENTAZIONE NECESSARIA PER DISPORRE DI TUTTI GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE NECESSARI PER CONSEGUIRE LE FINALITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

#### ART. 60 - LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

01. LA GIUNTA MUNICIPALE ATTIVA TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DA LEGGI ORDINARIE E SPECIALI, STATALI E REGIONALI E COMUNITARIE, AL FINE DI REPERIRE LE RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO DEI PROGRAMMI D'INVESTIMENTO DEL COMUNE CHE PER LA LORO NATURA HANNO TITOLO PER CONCORRERE AI BENEFICI CHE TALI LEGGI DISPONGONO.

02. LE RISORSE ACQUISITE MEDIANTE L'ALIENAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, NON DESTINATE PER LEGGE AD ALTRE FINALITA', SONO IMPEGNATE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA D'INVESTIMENTI DEL COMUNE, SECONDO LA PRIORITA' NELLO STESSO STABILITE. IL RICORSO AL CREDITO E' EFFETTUATO, SALVO DIVERSE FINALITA' PREVISTE

DALLA LEGGE, PER IL FINANZIAMENTO DELL'IMPORTO DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO CHE NON TROVA COPERTURA CON LE RISORSE DI CUI AI PRECEDENTI COMMA.

### CAPO 03

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

ART. 61 - LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

01. LA GIUNTA COMUNALE SOVRINTENDE ALL'ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ASSICURANDO, ATTRAVERSO APPOSITO UFFICIO, LA TENUTA DEGLI INVENTARI DEI BENI IMMOBILI E MOBILI ED IL LORO COSTANTE AGGIORNAMENTO, CON TUTTE LE VARIAZIONI CHE PER EFFETTO DI ATTI DI GESTIONE, NUOVE COSTRUZIONI ED ACQUISIZIONI, SI VERIFICANO NEL CORSO DI CIASCUN ESERCIZIO. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' PER LA TENUTA DEGLI INVENTARI E DETERMINA I TEMPI ENTRO I QUALI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA GENERALE.

02. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA GLI ATTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER ASSICURARE, DA PARTE DI TUTTI I RESPONSABILI DI UFFICI E SERVIZI, L'OSSERVANZA DELL'OBBLIGO GENERALE DI DILIGENZA NELLA UTILIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI DELL'ENTE. PER I BENI MOBILI TALE RESPONSABILITA' E' ATTRIBUITA AI CONSEGNETARI, DEFINITI DAL REGOLAMENTO.

03. LA GIUNTA COMUNALE DESIGNA IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DISPONIBILI ED ADOTTA, PER PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE, I PROVVEDIMENTI IDONEI PER ASSICURARE LA PIU' ELEVATA REDDITIVITA' DEI BENI PREDETTI E LO AFFIDAMENTO DEGLI STESSI IN LOCAZIONE OD AFFITTO A SOGGETTI CHE OFFRONO ADEGUATE GARANZIE DI AFFIDABILITA'. AL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI BENI COMPETE L'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA DELLE ENTRATE AGLI STESSI RELATIVE.

04. I BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE NON POSSONO, DI REGOLA, ESSERE CONCESSI IN COMODATO OD USO GRATUITO. PER EVENTUALI DEROGHE, GIUSTIFICATE DA MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LA GIUNTA INFORMA PREVENTIVAMENTE LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE E PROCEDE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO OVE QUESTA ESPRIMA PARERE FAVOREVOLE.

05. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE ALIENATI, A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE PER GLI IMMOBILI E DALLA GIUNTA PER I MOBILI, QUANDO LA LORO REDDITIVITA' RISULTI INADEGUATA AL LORO VALORE O SIA COMUNQUE NECESSARIO PROVVEDERE IN TAL SENSO PER FAR FRONTE, CON IL RICAVATO, AD ESIGENZE FINANZIARIE DELL'ENTE.

06. L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI AVVIENE, DI REGOLA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA. QUELLA RELATIVA AI BENI MOBILI CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

### CAPO 04

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

ART. 62 - IL REVISORE DEL CONTO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE - A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI - UN REVISORE DEI CONTI SCELTO TRA:

- A) GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEL CONTO;
- B) GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;
- C) GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI RAGIONIERI.

02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA. NON E' REVOCABILE, SALVO CHE NON ADEMPIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE EDI STATUTO, AL SUO INCARICO.

03. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 13 DEL PRESENTE STATUTO. ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

05. IL REVISORE DEI CONTI ADEMPIE AL SUO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO E RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

06. IL REVISORE DEI CONTI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE E REDIGE APPOSITA RELAZIONE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL TERZO COMMA DEL SUCCESSIVO ARTICOLO, CON LA QUALE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE SUL CONTO CONSUNTIVO.

#### ART. 63 - IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

01. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO CHE COMPRENDE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. LA GIUNTA, CON UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO, ESPRIME LE PROPRIE VALUTAZIONE IN MERITO ALL'EFFICACIA DELL'ADOZIONE CONDOTTA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI, IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

03. IL REVISORE DEI CONTI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO E NELLA QUALE IL COLLEGIO ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

04. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO, IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE IL CONTO CONSUNTIVO PUO' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE SOLTANTO SE SIANO PRESENTI, AL MOMENTO DELLA STESSA, ALMENO QUATTRO MEMBRI AI SENSI DELL' ARTT. 127 DEL T.U.C.P.

04.02.1915 , N. 148 .

#### CAPO 05

##### APPALTI E CONTRATTI

#### ART. 64 - PROCEDURE NEGOZIALI

01. IL COMUNE PROVVEDE AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E

SERVIZI, AGLI ACQUISTI ED ALLE VENDITE, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI ED AGLI AFFITTI, RELATIVI ALLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE PROCEDURE STABILITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DALLA GIUNTA MUNICIPALE, SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA, INDICANTE:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO S'INTENDE PERSEGUIRE;  
B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE;  
C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED I MOTIVI CHE NE SONO ALLA BASE.

03. IL COMUNE SI ATTIENE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA C.E.E. RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO.

04. PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE, IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE, IL SINDACO IL QUALE NEI CASI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO VIENE SOSTITUITO COSI' COME PREVISTO DALL' ARTT. 34 DEL PRESENTE STATUTO.

## CAPO 06

### IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

#### ART. 65 - FINALITA'

01. CON APPOSITE NORME DA INTRODURSI NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' IL CONSIGLIO COMUNALE DEFINISCE LE LINEE-GUIDA DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE.

02. IL CONTROLLO DI GESTIONE DOVRA' CONSENTIRE LA VERIFICA DEI RISULTATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREVISTI DAI PROGRAMMI E, MEDIANTE RILEVAZIONI SISTEMATICHE IN CORSO D'ESERCIZIO, LA VALUTAZIONE DELLO ANDAMENTO DELLA GESTIONE E GLI EVENTUALI INTERVENTI ORGANIZZATIVI NECESSARI PER CONSEGUIRE I RISULTATI PREFISSATI.

03. IL CONTROLLO DI GESTIONE, ATTRAVERSO LE ANALISI EFFETTUATE SULL'IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE ED ORGANIZZATIVE, SULLE COMPONENTI DEI COSTI DELLE FUNZIONI E SERVIZI, SULLA PRODUTTIVITA' DI BENEFICI IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, DEVE ASSICURARE AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI PER LE LORO SCELTE PROGRAMMATICHE E PER GUIDARE IL PROCESSO DI SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE.

04. NEL CASO CHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SI ACCERTINO SQUILIBRI NELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CORSO CHE POSSONO DETERMINARE SITUAZIONI DEFICITARIE, LA GIUNTA PROPONE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE I PROVVEDIMENTI NECESSARI.

## CAPO 07

### TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

#### ART. 66 - TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

01. IL SERVIZIO DI TESORERIA E' AFFIDATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AD UN ISTITUTO DI CREDITO.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA APPOSITA CONVENZIONE ED HA LA DURATA MINIMA TRIENNALE E MASSIMA QUINQUENNALE.

03. IL TESORIERE EFFETTUA LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI PERTINENZA DEL COMUNE ED ESEGUE IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI O DALLO STESSO ANTICIPABILI SECONDO LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

04. PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE IL COMUNE PROVVEDE A MEZZO DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE. PER LE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE LA GIUNTA DECIDE, SECONDO L'INTERESSE DELL'ENTE, LA FORMA DI RISCOSSIONE NELL'AMBITO DI QUELLE CONSENTITE DALLE LEGGI VIGENTI.

05. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE LE MODALITA' RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA ED AI SERVIZI DELL'ENTE CHE COMPORTANO MANEGGIO DI DENARO, FISSANDO NORME IDONEE PER DISCIPLINARE TALI GESTIONI.

## CAPO 08

### PROPRIETA' COMUNALE

#### ART. 67 - BENI COMUNALI

01. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI IL COMUNE SI AVVALE DEL COMPLESSO DEI BENI DI CUI DISPONE.

02. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI.

03. PER QUANTO CONCERNE I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVILI, SI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE REGOLANO LA MATERIA.

#### ART. 68 - BENI DEMANIALI

01. SONO DEMANIALI QUEI BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE CHE APPARTENGONO AI TIPI INDICATI NEGLI ARTT. 822 E 824 DEL CODICE CIVILE.

02. LA DEMANIALITA' SI INTENDE ANCHE SULLE RELATIVE PERTINENZE E SERVITU' EVENTUALMENTE COSTITUITE A FAVORE DEI BENI STESSI.

03. FANNO PARTE DEL DEMANIO COMUNALE, IN PARTICOLARE IL MERCATO E IL CIMITERO.

04. TALI BENI SEGUONO IL REGIME GIURIDICO ATTRIBUITO LORO DALLA LEGGE.

05. ALLA CLASSIFICAZIONE, E' COMPETENTE IL CONSIGLIO COMUNALE.

#### ART. 69 - BENI PATRIMONIALI

01. I BENI APPARTENENTI AL COMUNE CHE NON SONO ASSOGETTATI AL REGIME DEL DEMANIO PUBBLICO COSTITUISCONO IL PATRIMONIO DEL COMUNE STESSO.

02. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE INDISPONIBILE I BENI LA CUI DESTINAZIONE ECONOMICA RIVESTE UN CARATTERE DI UTILITA' PUBBLICA IMMEDIATA IN QUANTO DESTINATI AD UN SERVIZIO PUBBLICO O IN QUESTO RIVESTONO UN CARATTERE PUBBLICO, ESSI NON POSSONO ESSERE SOTTRATTI ALLA LORO DESTINAZIONE SE NON NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE.

03. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE QUEI BENI CHE

RIVESTONO UN UTILITA' PURAMENTE STRUMENTALE IN QUANTO FORNISCONO I MEZZI ATTRAVERSO I QUALI VENGONO SODDISFATTI PUBBLICI BISOGNI.

#### ART. 70 - INVENTARIO

01. DI TUTTI I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MOBILI ED IMMOBILI DEVE ESSERE REDATTO UN APPOSITO INVENTARIO.

02. LO STESSO VA COMPILATO SECONDO QUANTO STABILITO DALLE NORME IN MATERIA.

03. IL TITOLARE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA E' RESPONSABILE PERSONALMENTE DELLA CORRETTA TENUTA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI, DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO.

04. IL RIEPILOGO DELL'INVENTARIO DEVE ESSERE ALLEGATO SIA AL BILANCIO DI PREVISIONE SIA AL CONTO CONSUNTIVO.

05. L'ATTIVITA' GESTIONALE DEI BENI, CHE SI ESPLICA ATTRAVERSO GLI ATTI CHE CONCERNONO L'ACQUISIZIONE, LA MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI BENI STESSI, NONCHE' LE MODALITA' DELLA TENUTA E DELL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MEDESIMI SONO DISCIPLINARI DA APPOSITO REGOLAMENTO, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI DI LEGGE.

#### TITOLO 08

##### COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

#### ART. 71 - LO STATO

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, ATTRIBUITI DALLA LEGGE, NELLE FORME PIU' IDONEE AD ASSICURARNE IL MIGLIOR FUNZIONAMENTO A FAVORE DEI PROPRI CITTADINI. IL SINDACO ESERCITA LE RELATIVE FUNZIONI, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.

02. IL COMUNE PROVVEDE ALLE PRESTAZIONI DI SUPPORTO PER LO ESERCIZIO, NEL PROPRIO TERRITORIO, DI FUNZIONI D'INTERESSE GENERALE DA PARTE DELLO STATO, NELL'AMBITO DEI COMPITI STABILITI DALLE LEGGI ED ALLE CONDIZIONI DALLE STESSE PREVISTE.

03. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO CHE ASSICURA LA COPERTURA DEI RELATIVI ONERI.

#### ART. 72 - LA REGIONE

01. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLO STESSO ATTRIBUITE DALLE LEGGI REGIONALI, NELLE MATERIE CHE, IN RAPPORTO ALLE CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE E DEL TERRITORIO RISULTANO CORRISPONDENTI AGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLO STESSO DELEGATE DALLA REGIONE, CHE ASSICURA LA COPERTURA DEGLI ONERI CONSEGUENTI.

03. IL COMUNE CONCORRE, ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA, ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE.

04. IL COMUNE, NELL'ATTIVITA' PROGRAMMATORIA DI SUA COMPETENZA, SI ATTIENE AGLI INDIRIZZI GENERALI ED ALLE PROCEDURE STABILITE

## DALLE LEGGI REGIONALI.

### ART. 73 - LA PROVINCIA

01. IL COMUNE ESERCITA, ATTRAVERSO LA PROVINCIA, LE FUNZIONI PROPOSITIVE IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE DELLA REGIONE. PARTECIPA AL COORDINAMENTO, PROMOSSO DALLA PROVINCIA, DELLA PROPRIA ATTIVITA' PROGRAMMATORIA CON QUELLA DEGLI ALTRI COMUNI, NELL'AMBITO PROVINCIALE.

02. LA COMPATIBILITA' DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PREDISPOSTI DAL COMUNE CON LE PREVISIONI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, E' ACCERTATA DALLA PROVINCIA CHE ESERCITA, IN QUESTA MATERIA, TUTTE LE FUNZIONI ALLA STESSA ATTRIBUITE DALLA REGIONE.

03. IL COMUNE COLLABORA CON LA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE, SULLA BASE DI PROGRAMMI, DI ATTIVITA' E DI OPERE DI RILEVANTE INTERESSE PROVINCIALE, SIA NEI SETTORI ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE E TURISTICO, SIA IN QUELLI SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVI.

## TITOLO 09

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 74 - REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI E L'ABROGAZIONE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA STABILITA DALL' ARTT. 04 , COMMI 03 E 04 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LE PROPOSTE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE SONO SOTTOPOSTE A PARERE OBBLIGATORIO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA RICHIEDERSI ALMENO 30 GG. PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ENTRO LO STESSO TERMINE SONO INVIAE LE COPIE AI CONSIGLIERI COMUNALI E DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE DANDO PUBBLICI AVVISI DI TALE DEPOSITO NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE PRESENTATA AL CONSIGLIO COMUNALE CONGIUNTAMENTE A QUELLA DI DELIBERAZIONE DEL NUOVO STATUTO.

04. L'ADOZIONE DELLE DUE DELIBERAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' CONTESTUALE. L'ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO ASSUME EFFICACIA CON L'APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DELLO STESSO.

05. NESSUNA DELIBERAZIONE DI REVISIONE OD ABROGAZIONE DELLO STATUTO PUO' ESSERE ADOTTATA SE NON SIA TRASCORSO ALMENO 01 ANNO DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALL'ULTIMA MODIFICA.

06. LA PROPOSTA DI REVISIONE OD ABROGAZIONE RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA FINTANTO CHE DURA IN CARICA IL CONSIGLIO COMUNALE CHE L'HA RESPINTA.

#### ART. 75 - ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL B.U.R. ED E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLE CERTIFICAZIONI DI

ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE, AL MINISTERO DELL'INTERNO, PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

02. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL 30 GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL B.U.R. .

03. IL SEGRETARIO COMUNALE, CON DICHIARAZIONE APPOSTA IN CALCE ALLO STATUTO, NE ATTESTA L'ENTRATA IN VIGORE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE LE INIZIATIVE PIU' IDONEE PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI.